CAMERA DEI DEPUTATI N. **1437**

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(**LOLLOBRIGIDA**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(**SCHILLACI**)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(**VALDITARA**)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023.

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**BERNINI**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

---

Presentato il 29 settembre 2023

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante "*Disposizioni urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*".

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

1) Disposizioni in materi finanziaria e fiscale: **articoli 1, commi 5 e 6; 4 e 5, commi 1 e 2.**
2) Disposizioni in materia ambiente e sicurezza energetica: **articolo 3.**

***

Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: Articoli: 1, commi 5 e 6 (*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)***;* **4** (*Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*; **5, commi 1 e 2** (*Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese*).
Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo inserendosi in un quadro macroeconomico di particolare sofferenza, oltre che far fronte alla necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevede misure necessarie e urgenti a tutela del risparmio e della continuità aziendale, tenuto anche conto che la dinamica dei tassi di interesse in aumento, avviatasi in conseguenza del conflitto militare in Ucraina ed ulteriormente amplificatasi in conseguenza delle azioni di politica monetaria della BCE, ha comportato, nel corso del 2022, una sensibile riduzione di valore dei titoli a reddito fisso che le imprese di assicurazione detenevano nei propri portafogli

In particolare, l'**articolo 1, comma 5,** intende contenere, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, gli effetti degli aumenti delle bollette che riflettono il *trend* di forte crescita del prezzo del gas. A tal fine, è prevista una riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del Testo Unico accisa (decreto legislativo

n. 504 del 1995), contabilizzate per i consumi stimati o effettive dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

La medesima disposizione è stata prevista anche per la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e per le forniture di servizi di teleriscaldamento (**comma 6**).

La norma rappresenta, quindi, una ulteriore estensione delle disposizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2023, la quale aveva prorogato, limitatamente al primo trimestre 2023, l'aliquota **IVA** agevolata al 5 per cento per le forniture di gas per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Analoga disposizione era stata introdotta anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

La proroga era stata ulteriormente estesa anche ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4 e 5 del decreto-legge n. 79 del 2023 abrogato dalla legge 95 del 2023 che ha riproposto la proroga.

La misura intende fronteggiare, nell'immediato, gli aumenti del prezzo del gas, proteggendo i consumatori, atteso che la direzione intrapresa verso una politica di transizione ecologica volta alla dismissione di energie non rinnovabili non contempla del tutto alternative immediatamente utilizzabili.

L'obiettivo principale perseguito dalla disposizione di cui al successivo **articolo 4,** è, poi, quello di ampliare la possibilità, per i contribuenti che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Un ulteriore vantaggio, per i contribuenti che aderiscono alla sanatoria, è che, per le violazioni regolarizzate, viene esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie, previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il provvedimento incentiva la *tax compliance* ed è suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito.

La disposizione di cui **al comma 1, dell'articolo 5,** disciplina, poi, specifici aspetti legati all'acquisizione, da parte di un'impresa di assicurazione e riassicurazione, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un compendio aziendale appartenente a un'impresa di assicurazione sulla vita posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 209, del 2005. Nello specifico, l'intervento è volto a garantire continuità di

gestione al compendio aziendale, ceduto, entro un limitato periodo di tempo, da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del suddetto articolo.

Il **comma 1** consente al cessionario di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione. Vanno, comunque, registrati, se presenti, i minori valori, rispetto a quelli di carico, come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate, imputabili a perdite di carattere durevole.

Per quanto attiene ai profili fiscali, lo stesso **comma 1** dispone che la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari dall'impresa in LCA abbia rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

La disposizione, in considerazione dell'operatività del cessionario, è volta a garantire continuità di gestione al compendio aziendale ceduto e per un limitato periodo di tempo, consente di attribuire continuità di valori anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio.

In relazione all'**imposta di registro,** la norma deroga, per un periodo limitato, alla disciplina vigente - secondo cui le cessioni di compendi aziendali scontano l'imposta in misura proporzionale sulla base delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono l'azienda - soltanto in rapporto alla cessione del compendio aziendale effettuata dall'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

A tale scopo, occorre considerare che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, devono essere imputate ai diversi beni anche le passività dell'azienda. L'imposta proporzionale, pertanto, potrebbe risultare di fatto non dovuta. In ogni caso, si evidenzia che a legislazione vigente si applica l'imposta di registro nella misura del 3per cento sul valore dichiarato dalle parti; nel caso di immobili le aliquote sono nella misura del 9 per cento per immobili (fabbricati e terreni edificabili) e del 15 per cento per terreni agricoli.

Le cessioni successive al periodo di applicazione della misura sconteranno, invece, l'imposta di registro in misura proporzionale, in linea con la normativa vigente.

Con riferimento all'**imposta sul valore aggiunto**, la norma ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione e ne individua il corretto inquadramento. Infatti, le operazioni in questione sono già "fuori campo" ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. *b)* del d.P.R. n. 633 del 1972.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In riferimento all'**articolo 1**, il quadro normativo nazionale già prevede, a regime - alla Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 - un'aliquota IVA ridotta al 10 per cento in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);

- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili (n. 122);

- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-*bis*).

L'**articolo 4, comma 1,** consente ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Detta regolarizzazione può avvenire anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*, del d.lgs. n. 472 del 1997, per cui è possibile accedere al ravvedimento anche per le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La regolarizzazione è consentita, pertanto, a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

L'articolo 4, comma 2 dispone, poi, che, ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (si tratta della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese).

Il quadro normativo nazionale di riferimento delle disposizioni in materia di imposizione diretta, contenute nell'**articolo 5, commi 1 e 2,** del provvedimento in esame, si compone dei seguenti

provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

- d.P.R. 917/1986 – recante il Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi (TUIR);
- D.Lgs. 446/1997 recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*;
- D.Lgs. 209/2005 recante il Codice delle assicurazioni private;
- D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*."

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, invece, la legislazione interna di riferimento del citato **articolo 5, commi 1 e 2,** è costituita da:

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta del valore aggiunto)
- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 1 del decreto in esame riduce solo temporaneamente le aliquote di cui al punto 2; pertanto, al termine del periodo di efficacia stabilito dal decreto medesimo, torneranno ad applicarsi le misure delle aliquote normali sopra riportate. In particolare, l'articolo incide sulla Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 – che prevede un'aliquota IVA ridotta al 10 per cento in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);

- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili (n. 122);

- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-*bis*).

L'**articolo 4** del decreto-legge in oggetto incide sull'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto consente ai contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi ivi disciplinate, di regolarizzarle ampliando la possibilità di fare ricorso al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472. La regolarizzazione può avvenire, infatti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *b-quater*, del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale dispone che la sanzione è ridotta *"ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".*

Pertanto, è possibile accedere al ravvedimento anche per tutte le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

In ogni caso, la regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

L'intervento proposto ai **commi 1 e 2 dell'articolo 5** non incide direttamente su leggi e regolamenti vigenti. Tuttavia, si dispone che la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari dall'impresa in LCA acquisisce rilevanza, per il cedente e per il cessionario, sia ai fini dell'IRES che dell'IRAP**.**

Le disposizioni in materia di imposta di registro contenute nell'**articolo 5** del decreto in commento incidono sulle seguenti disposizioni:

- Articolo 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- Articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
- Articoli 2 e 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Con riferimento agli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, comma 1 e 2**, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a

statuto speciale nonché degli enti locali, in relazione agli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2.**

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda le misure previste nell'**articolo 1, commi 5 e 6**, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

Anche gli interventi normativi di cui agli **articoli 4 e 5, commi 1 e 2,** sono pienamente compatibili con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con riferimento agli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Con riferimento agli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto degli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** del provvedimento in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

In riferimento all'**articolo 1,** rilevano l'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) e il punto *22)* dell'allegato III, della medesima direttiva, come modificata dalla recente Direttiva (UE) 2022/542, ai sensi dei quali gli Stati, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente,

possono applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 per cento, alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento. La nuova disposizione, in linea con gli obiettivi del *green deal* europeo, limita l'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale al 1° gennaio 2030.

Le misure inserite negli **articoli 4 e 5, commi 1 e 2,** del decreto in commento non sembrano porre problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in essere sul medesimo o analogo argomento, oggetto degli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** del provvedimento in esame

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi normativi di cui trattasi non presentano alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni degli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2.**

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi normativi contenuti negli articoli in argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto previsto dell'**articolo 1, commi 5 e 6**, si segnala che la comunicazione della Commissione europea del 13.10.2021 COM (2021) 660 final - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno- ha indicato che gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote IVA ridotte ai prodotti energetici purché rispettino i minimi stabiliti nella direttiva IVA e consultino il comitato IVA dell'UE.

Con riferimento, invece agli **articoli 4 e 5, commi 1 e 2**, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle disposizioni introdotte negli articoli **1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2**, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti negli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per introdurre le misure previste agli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4** e **5, commi 1** e **2** del decreto in commento, non si ricorre alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi espressi o impliciti nelle disposizioni in commento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1, ai commi 5 e 6 del provvedimento in esame, contiene una deroga espressa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, non comportano la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contemplano interventi di interpretazione autentica o derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto degli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** del provvedimento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni contenute negli **articoli 1 (commi 5 e 6), 4 e 5, commi 1 e 2,** non prevedono l'adozione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione all'**articolo 1** del decreto in argomento ci si è avvalsi dei dati forniti dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento finanze. Non è stato, pertanto, indispensabile ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in -628,62 milioni di euro nel 2023, -33,58 milioni di euro nel 2023 per il teleriscaldamento e -7,88 milioni di euro per il "Contratto Servizio energia" nel terzo trimestre 2023.

***

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: articolo 3 (*Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica*)
Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo risulta necessario e coerente con il programma di governo, con particolare riferimento alla valorizzazione del contributo delle fonti energetiche rinnovabili e al sostegno alle imprese in relazione ai costi dell'energia.
Obiettivo dell'introdotto articolo 3 è, in primo luogo, adeguare la normativa nazionale in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (c.d. Linee Guida).
Infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore attualmente vigente (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di attuazione dell'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n.167), approvata dalla Commissione UE il 24 maggio 2017, trovava fondamento

nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

L'intervento si colloca nell'ambito delle azioni intraprese dall'Unione europea per promuovere le politiche di decarbonizzazione che puntano, contemporaneamente, a sostenere e mantenere la competitività delle imprese particolarmente esposte alla concorrenza internazionale.

Infatti, gran parte delle politiche ambientali introdotte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e in particolare gli interventi per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sono finanziate da prelievi sul consumo di energia elettrica, posti quindi a carico degli utenti del servizio elettrico attraverso la bolletta, con un potenziale impatto negativo sulla competitività dei settori produttivi, soprattutto quelli maggiormente esposti alla concorrenza internazionale e caratterizzati da un elevato costo dell'energia elettrica.

Pertanto, si rende necessario mitigare detti possibili impatti negativi delle politiche per la decarbonizzazione attraverso la riduzione dei costi sostenuti dalle imprese esposte alla concorrenza internazionale e ad alta intensità elettrica per gli oneri generali di sistema della bolletta elettrica destinati alla copertura delle RES.

L'intervento normativo è quindi finalizzato a riformare la misura agevolativa attualmente esistente in favore delle imprese ad alto consumo di energia elettrica coerentemente con le nuove Linee Guida europee, che, dal punto di vista delle tempistiche, impongono di riformare il meccanismo agevolativo vigente entro la fine del 2023, previa approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità in materia di aiuti di Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto una serie di *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*, tra le quali, per ciò che qui interessa, in materia di energia e fonti rinnovabili, all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 si è stabilito che, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante *"Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"* e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, il Ministro dello sviluppo economico con decreto:

- ridefinisce le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni per le medesime imprese;
- definisce criteri e modalità per l'attuazione della misura da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;

- definisce le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione 2014/C 200/01 applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;
- definisce le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione 2014/C 200/0, quale parametro per la quantificazione della contribuzione per le imprese maggiormente energivore;
- mantiene fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

In attuazione della menzionata norma, con decreto 21 dicembre 2017, n. 541 il Ministro dello sviluppo economico ha introdotto agevolazioni sugli oneri relativi alle fonti rinnovabili per le imprese a forte consumo di energia elettrica, commisurate al livello di intensità elettrica rispetto al fatturato con percentuali riviste rispetto all'incentivazione allora vigente, prevedendo, per le imprese maggiormente energivore, l'applicazione della clausola VAL.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo consiste in una riforma del regime di agevolazioni vigente derivante dai principi di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 della legge n. 167 del 2017, come attuato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, n. 541. La norma introduce pertanto un nuovo sistema di agevolazioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà applicazione in sostituzione di quello attualmente vigente, e dà mandato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di adottare con decreto alcuni aspetti della disciplina di dettaglio per le medesime agevolazioni, sostitutiva per l'avvenire di quella attualmente prevista dal D.M. n. 541 del 2017.

Rispetto alla disciplina vigente, è ridefinito il perimetro delle imprese agevolabili coerentemente con le previsioni delle nuove Linee Guida; il perimetro dello sconto è posto in continuità con il regime vigente, essendo ammesso unicamente sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili; sono proposti i livelli di contribuzione maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità ed è quindi stabilita la soglia di contribuzione minima inderogabile, che deve essere comunque garantita in coerenza con la disciplina comunitaria; è inoltre prevista una maggiorazione

del beneficio a condizione che i beneficiari coprano il 50% del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono CO2. L'intervento comporta una semplificazione amministrativa attraverso il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese in determinate condizioni. Inoltre, si prevede l'imposizione ai beneficiari delle agevolazioni dell'effettuazione della diagnosi energetica, già prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014, nonché l'obbligo ulteriore di adottare alcune misure di efficientamento energetico.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non pone dubbi di compatibilità costituzionale e si colloca in continuità con la disciplina vigente in materia di agevolazioni alle imprese energivore, per le quali non sono sorte in passato questioni di legittimità costituzionale e che viene adeguata alle nuove Linee Guida europee, conformemente all'obbligo costituzionale di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario (art. 11 e art. 117, comma 1, Cost.)

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento appare compatibile con le funzioni delle regioni in quanto contiene una disciplina di principio afferente non solo alla materia energia di legislazione concorrente, ma anche alle materie "trasversali" relative all'ambiente, alla concorrenza e al sistema tributario, appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato. Inoltre, come detto, la disciplina è introdotta in attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale, cui lo Stato è tenuto a conformarsi in virtù dei principi costituzionali sopracitati (Cfr. punto n. 4).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento normativo implica l'esercizio di funzioni amministrative da svolgersi a livello centrale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazione. La norma dà mandato al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di disciplinare con propri provvedimenti alcuni aspetti di dettaglio, nel rispetto dei principi di semplificazione normativa. Le disposizioni di dettaglio contenute nella proposta normativa si rendono necessarie al fine di rispettare le tempistiche imposte dalla Commissione europea per l'adeguamento della disciplina interna a quella sovranazionale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.

Nel contesto della disciplina vigente sono stati avanzati ricorsi giurisprudenziali afferenti aspetti amministrativi di mera attuazione della norma primaria, non rilevanti ai fini dell'intervento normativo proposto. Non vi sono pertanto orientamenti giurisprudenziali da segnalare. Non risultano altresì pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento si pone in linea con l'ordinamento comunitario, essendo, come detto, volto a dare attuazione alla nuova Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (c.d. Linee Guida).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla in particolare da segnalare.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla in particolare da segnalare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla in particolare da segnalare.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni. Sono stati ridefiniti i requisiti soggettivi per l'individuazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica ammissibili al regime agevolativo, in coerenza con il quadro comunitario.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Tutti i riferimenti normativi sono stati verificati e risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Al comma 1 dell'articolo si prevede una nuova disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, in luogo, quindi, di quella prevista per gli anni precedenti dall'art. 19 commi 2, 3 e 4 della legge n. 167 del 2017, come attuato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 541 del 2017.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non vi sono norme abrogative espresse, tuttavia si ha un'abrogazione implicita *ex nunc*, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della norma di cui all'art. 19 commi 2, 3 e 4 della legge n. 167 del 2017.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo dispone per l'avvenire. Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentiche o derogatoria rispetto alla normativa vigente**.**

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti i seguenti atti successivi attuativi:

- al comma 2, un decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con cui sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore, ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- al comma 10, la regolamentazione di alcuni aspetti della disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- al comma 11, un decreto attuativo del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, con cui sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
- al comma 13, è previsto che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione *ex post* del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

Non sono individuati specifici termini per l'adozione degli atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini dell'elaborazione della proposta normativa sono stati utilizzati i dati disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA – soggetto gestore del regime agevolativo vigente che viene riformato con la novella. Si fa particolare riferimento ai dati relativi alle imprese beneficiarie delle attuali misure ai fini della valutazione degli impatti della riforma. Inoltre, si è fatto uso dei dati nella disponibilità dell'ARERA, con riferimento ai costi a carico del sistema elettrico per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante "*Disposizioni urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*".

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR".*

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

1) Disposizioni in materi finanziaria e fiscale: **articoli 1, commi 5 e 6; 4 e 5.**
2) Disposizioni in materia ambiente e sicurezza energetica: **articolo 3.**

***

Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: Articoli: 1, commi 5 e 6 (*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)***;* **4** (*Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*; **5** (*Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo inserendosi in un quadro macroeconomico di particolare sofferenza, oltre che far fronte alla necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevede misure necessarie e urgenti a tutela

del risparmio e della continuità aziendale, tenuto anche conto che la dinamica dei tassi di interesse in aumento, avviatasi in conseguenza del conflitto militare in Ucraina ed ulteriormente amplificatasi in conseguenza delle azioni di politica monetaria della BCE, ha comportato, nel corso del 2022, una sensibile riduzione di valore dei titoli a reddito fisso che le imprese di assicurazione detenevano nei propri portafogli.

In tale contesto si collocano alcune disposizioni di carattere fiscale, che verranno di seguito esaminate e che riguardano: la proroga della riduzione dell'aliquota IVA nel settore del gas per il quarto trimestre dell'anno 2023 (art. 1, commi 5 e 6); l'estensione dell'applicabilità del ravvedimento operoso, nei casi di violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (art. 4); alcune agevolazioni fiscali in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese (art. 5).

In particolare**,** l'**articolo 1, comma 5,** ha previsto la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

La medesima disposizione è stata prevista anche per la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e per le forniture di servizi di teleriscaldamento (**comma 6**).

La norma rappresenta, quindi, una ulteriore estensione delle disposizioni recate dalla legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio per il 2023) con le quali era stata prorogata, dapprima per il primo trimestre e successivamente anche per il secondo e terzo trimestre del 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le forniture di gas per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto di servizio energia. Analoga disposizione era stata introdotta per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

Il capo II, del decreto-legge in oggetto - dedicato espressamente alle misure in materia di versamenti fiscali - all**'articolo 4,** reca, poi, un'unica disposizione con la quale viene introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di ricorrere, entro il 15 dicembre 2023, al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 /12/ dicembre 1997,

n. 472, per regolarizzare in via agevolata le violazioni compiute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Detta regolarizzazione può avvenire anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*, del d.lgs. n. 472 del 1997, per cui è possibile accedere al ravvedimento anche per le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Infine, oltre all'opportunità di sanare le violazioni mediante il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, la norma prevede un ulteriore vantaggio in quanto le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo delle quattro violazioni nel quinquennio, che fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997).

L'estensione della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per i contribuenti interessati dal provvedimento è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito, migliorando la *tax compliance.* Vale precisare che, in via prudenziale, non si è ritenuto di ascrivere effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 5** del provvedimento in esame reca, fra l'altro, disposizioni in materia di cessioni di compendi aziendali e relativo assoggettamento a tassazione agevolata.

In primo luogo, viene consentito al cessionario del compendio di cui trattasi di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione (**comma 1**)

Viene, inoltre, previsto che gli atti aventi ad oggetto le cessioni di compendi aziendali, ceduti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa ad altra impresa di assicurazioni di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa **(comma 1).**

La norma prevede, infine, che le cessioni di compendio aziendale si considerano cessioni di rami di azienda ai sensi del dPR 633 del 1972, con la conseguenza che le stesse risultano fuori campo IVA. Poiché le cessioni di azienda o di ramo di azienda sono "fuori campo" Iva in base all'art. 2, comma 3, lett. *b)* del d.p.r. n. 633 del 1972, la norma risulta avere una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione per individuarne il corretto inquadramento. **(commi 1 e 2)**

L'intervento normativo ha lo scopo di garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa

L'obiettivo perseguito è quindi principalmente quello di garantire che il compendio aziendale abbia una continuità gestionale nonostante lo stato di crisi in cui versa.

L'impatto atteso si riflette principalmente sulla semplificazione relativa alla cessione del compendio da parte dell'impresa di assicurazioni posta in LCA, tenuto conto delle importanti agevolazioni concesse come l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo nasce sostanzialmente dall'esigenza di ridurre i costi energetici sostenuti da famiglie e imprese, prorogando l'effetto di taluni recenti provvedimenti finalizzati a operare una forte riduzione dell'IVA applicata alla somministrazione di gas, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, dei servizi di teleriscaldamento.

Interventi di riduzione temporanea dell'aliquota IVA, per contenere l'aumento del costo del gas sono stati attuati:

- con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021;
- con l'articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021;
- con l'articolo 2 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito nella legge n. 34 del 2022;
- con l'art. 1- *quater* del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito nella legge n. 91 del 2022;
- con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- con l'articolo 1, comma 13, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
- con l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023;
- con l'articolo 1, comma 4 e 5, del decreto-legge n. 79 del 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, recante: «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57"* che ha riproposto la proroga.

Dette disposizioni hanno previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

L'articolo 5, del decreto-legge n. 115, del 2022 ha, inoltre, previsto, al comma 2, che l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto servizio energia, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Tale misura è stata estesa, dall'articolo 1, comma 14 della legge n. 197, del 2022 (legge di bilancio per il 2023), anche alle somministrazioni contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Inoltre, l'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2023, ha previsto l'applicazione della medesima aliquota alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, ha esteso la suddetta proroga anche ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Da ultimo, l'art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95 di conversione del decreto-legge n. 57 del 2023, ha abrogato l'art. 1, comma 4 e 5, del decreto-legge n. 79 del 2023, riproponendo la proroga contenuta in quest'ultima disposizione.

Fatta eccezione per le deroghe sopra descritte, aventi carattere temporaneo, il quadro normativo ordinario in materia di IVA, già prevede - alla Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972, un'aliquota IVA ridotta al 10 per cento in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);

- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia (n. 122);

- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-*bis*).

Si fa presente, inoltre, che, in base all'articolo 98, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte "*fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % ... unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III*" e, in forza delle modifiche operate alla direttiva IVA dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, in un massimo di 24 punti dello stesso allegato.

Tale allegato, al punto 22, annovera la "*fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas ... e, fino al 1° gennaio 2030, gas naturale ...*"

L'**articolo 4** interviene in materia di regolarizzazione delle violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale e a quelle relative all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. La disposizione contenuta nell'**articolo 4** consente di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, anche laddove le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che tali violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento operoso e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023. Viene altresì sancito che le violazioni così regolarizzate non rilevano ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, consistente nella sospensione dell'attività

Sul punto si evidenzia che l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede la possibilità di regolarizzare in via agevolata le violazioni consistenti in errori e omissioni mediante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta in base al momento in cui la violazione è stata commessa. L'articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso anche laddove la regolarizzazione intervenga dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tale disposizione, tuttavia, esclude la facoltà di avvalersi del ravvedimento per le violazioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel caso in cui le stesse siano state oggetto di constatazione.

Nel delineato contesto normativo si inserisce, pertanto, l'**articolo 4** del presente decreto-legge, che mira a promuovere l'adempimento spontaneo mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso da parte dei soggetti che hanno commesso le violazioni consistenti nella omessa o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici nonché nella mancata o infedele emissione

di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Si tratta di una misura che garantisce un incasso immediato ed è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito (prudenzialmente non stimati in relazione tecnica), ponendosi in linea con i principi e gli obiettivi di massimizzazione dei livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti e di rafforzamento della *tax compliance* stabiliti con la legge recante la "Delega al Governo per la riforma fiscale". Dal punto di vista quantitativo il numero di contribuenti associati ad una matricola di un dispositivo, per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è pari a 1.462.984 e si stima che il numero di violazioni relative alla memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri relative agli anni d'imposta 2022 e 2023 a seguito di accessi brevi effettuati nei medesimi anni da parte dell'amministrazione finanziaria, rispetto alle quali non sia stato ancora notificato alcun atto di contestazione (che esclude la possibilità di ricorrere alla regolarizzazione in esame), sia pari a 15.402 (fonte Agenzia delle entrate).
Con l'**articolo 5** del provvedimento in esame si disciplinano specifici aspetti legati all'eventuale acquisizione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un compendio aziendale appartenente a un'impresa di assicurazione sulla vita posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 209 del 2005. Nello specifico l'intervento è volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del suddetto decreto legislativo

In relazione alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

-decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 91, comma 2 e articoli 245 e seguenti;

-d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo di cui ai **commi 5** e **6** dell'**articolo 1** è stato guidato dall'obiettivo di andare incontro alle esigenze di imprese e famiglie fortemente penalizzate da un aumento inconsueto e generalizzato dei prezzi del gas.

L'obiettivo generale dell'**articolo 4** del presente decreto è quello di estendere il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), al fine di favorire l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti destinatari nell'ottica di promozione della *tax compliance*. In particolare, l'**articolo 4** rende applicabile la regolarizzazione prevista dall'articolo 13 del citato d.lgs. n. 472 del 1997 alle fattispecie di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, rappresentate dalle violazioni di omessa o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici e di mancata o infedele emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto commesse dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, che sono state constatate non oltre il 31 ottobre 2023.

L'**articolo 4** ha come destinatari diretti i soggetti, imprese e titolari di partita IVA, che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente).

Si tratta delle imprese e dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano le attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate per i quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 o, in via residuale, di emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto.

L'obiettivo dell'**articolo 4** consiste nel permettere, ai soggetti ai quali siano state constatate, non oltre il 31 ottobre 2023, le violazioni oggetto della disposizione in commento, di provvedere entro il 15 dicembre 2023 al versamento delle sanzioni in misura agevolata oltre che dell'imposta o della maggiore imposta, se dovuta, e dei relativi interessi.

L'intento è quello di realizzare un gettito fiscale immediato mediante l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati dall'intervento normativo, garantendo al contempo un risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e accertamento e scongiurando l'insorgere di controversie fra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Per il conseguimento delle finalità perseguite dall'**articolo 5,** si consente al cessionario di un compendio aziendale appartenente a un'impresa di assicurazione sulla vita posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 245, del decreto legislativo n. 209, del 2005, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione. Vanno comunque registrati, se presenti, i minori valori, rispetto a quelli di carico come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate, imputabili a perdite di carattere durevole. Inoltre, al cessionario si dà

la facoltà di valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Ciò comporta la non emersione di plusvalenze e minusvalenze sui beni oggetto di trasferimento.

Per quanto attiene ai profili fiscali, la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari ha rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

La disposizione, come detto, è volta a garantire continuità di gestione al compendio aziendale e per un limitato periodo di tempo, consente di attribuire continuità di valori anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio.

Per ragioni di uniformità, la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, è estesa anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui sopra.

Tale specifico obiettivo è stato perseguito altresì garantendo agli atti aventi ad oggetto queste cessioni, la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora dovute, ed equiparando tali cessioni ad una cessione di ramo aziendale ai fini del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di IVA.

2.2 INDICATORI

Per l'**articolo 1, commi 5** e **6**, i valori di riferimento e gli indicatori sono costituiti dai dati sui consumi di gas civile e industriale posti a base dell'intervento e, in particolare, dai dati sui consumi delle famiglie di origine ISTAT e dai dati sugli industriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riferimento **all'articolo 4** si possono individuare, quali indicatori, il numero e l'entità delle violazioni, regolarizzate ai sensi della presente disposizione, commesse dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 in materia di obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto (di cui all'articolo 6, commi

2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), oggetto di constatazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro la data del 31 ottobre 2023.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La riduzione dell'aliquota Iva sul gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, di cui all'**articolo 1, commi 5** e **6**, avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas, quali le famiglie e le strutture pubbliche che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

La misura di carattere transitorio non ha la finalità di incrementare i livelli di consumo di gas, in contrasto con gli obiettivi ambientali, ma di contenerne i costi in relazione a livelli di consumo già programmati, atteso che la transizione ecologica volta alla dismissione delle energie non rinnovabili non contempla del tutto alternative immediatamente utilizzabili.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie (fonte Istat), aggiornati al 2023 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Con riferimento al **comma 5**, si osserva che, applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 25,07% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati completi), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (586,16 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5 per cento, che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 615,47 milioni di euro nel quarto trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2022.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2023, inoltre si è tenuto conto che il peso del IV trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del quarto trimestre e tenendo conto che

la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di **perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 13,15** milioni di euro.

Aggiornando i dati sui consumi per usi industriali ed avendo rilevato che i prezzi per il 2023 si sono riallineati all'andamento ante crisi, si è riscontrata una notevole diminuzione di tali grandezze, che ha portato ad una revisione verso il basso degli effetti per la parte degli usi industriali, tale da sostituirla alle valutazioni dei trimestri precedenti che risultavano praticamente costanti nel tempo.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in **628,62 milioni** di euro nel quarto trimestre 2023.

Il comma 6 proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al quarto trimestre 2023.

Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, si può affermare che nel quarto 2023 vengano consumati 2,10 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 1,52 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,58 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a 1,51*1.000.000*191*0,10+0,59*1.000.000*191*0,22=53.632.800 euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a 2,10*1.000.000*191*0,05=20.055.000 euro.

Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a -33,58 milioni di euro nel 2023.

Il **medesimo comma 6** prevede, inoltre, la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2022 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2022 è pari a 15.112.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.328.784.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima prudenzialmente pari a 0,89 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.863 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5 per cento l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 12.456 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa, risulta pari a 161,9 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22 per cento al 5 per cento, per il periodo ottobre-dicembre 2023, si stimano effetti finanziari, per l'anno 2023, di -7,88 milioni di euro.

Relativamente agli impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari si evidenzia che la riduzione dell'aliquota IVA sul gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, di cui all'**articolo 1, commi 5** e **6**, avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas, quali le famiglie e operatori che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

Potenziali destinatari dell'intervento normativo contenuto nell'**articolo 4** sono i contribuenti soggetti passivi IVA che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'**articolo 4** ha impatti economici positivi sia sulle imprese sia sulle persone fisiche titolari di partita IVA. Invero, consente ai menzionati soggetti, destinatari della disposizione in commento, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997) per regolarizzare condotte per le quali, ai sensi del comma 1, lettera b-*quater*, del medesimo articolo 13, tale facoltà è preclusa dopo che sia intervenuta la constatazione delle stesse. In tal modo, tali soggetti possono beneficiare dell'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta, fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta o della maggiore imposta, se dovuta, oltre ai relativi interessi. Sotto il profilo sociale, la norma incentiva la *tax compliance* e quindi l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie. Non si ravvisano impatti ambientali. Dal punto di vista quantitativo, dai dati a disposizione emerge che il numero di contribuenti associati ad una matricola di un dispositivo per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è pari a 1.462.984 (fonte Agenzia delle entrate) che rappresenta il numero massimo di soggetti potenzialmente interessati dalla norma. Di questi saranno destinatari della disposizione coloro ai quali sia stata constatata, non oltre il 31 ottobre 2023, una violazione in materia commessa nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che decidano di regolarizzare la propria posizione. A tal riguardo si stima che il numero di violazioni relative alla memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri relative agli anni d'imposta 2022 e 2023, e specificamente a quelle constatate a seguito di accessi brevi effettuati relativamente ai medesimi anni, rispetto alle quali non sia stato ancora notificato alcun atto di contestazione, sia pari a 15.402.

Con riferimento all'**articolo 5**, il **comma 1** consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito. Inoltre, si stabilisce che le cessioni in esame si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA e agli atti aventi a oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista.

Dal punto di vista dell'IVA la misura, introdotta ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti. In particolare, la norma non innova la disciplina IVA in quanto prevede che l'operazione consistente nella cessione di un compendio aziendale è considerata tale anche ai fini IVA e, pertanto non è assoggettata a tale imposta come a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'imposta di registro, per un periodo limitato, la norma deroga alla disciplina vigente - secondo cui le cessioni di compendi aziendali scontano l'imposta in misura proporzionale sulla base delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono l'azienda- soltanto in relazione alla cessione del compendio aziendale effettuata dall'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tal fine occorre considerare che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, devono essere imputate ai diversi beni anche le passività dell'azienda. L'imposta proporzionale, pertanto, potrebbe risultare di fatto non dovuta. In ogni caso, si sottolinea che a legislazione vigente si applica l'imposta di registro nella misura del 3% sul valore dichiarato dalle parti; nel caso di immobili le aliquote sono nella misura del 9% per immobili (fabbricati e terreni edificabili) e del 15% terreni agricoli. La cessione dei compendi di società in liquidazione solitamente, però, avviene applicando un valore simbolico (anche per renderla attrattiva).

Le cessioni successive al periodo di applicazione della misura sconteranno, invece, l'imposta di registro in misura proporzionale in linea con la normativa vigente.

Pertanto, l'applicazione delle imposte in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente.

Il **comma 2**, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un'impresa acquisisca - entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La continuità dei valori a fini civilistici esclude l'emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 3** interviene su disposizioni già vigenti – i commi da 3-*octies* a 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, non alterandone la sostanza e la portata, ma intervenendo soltanto sulla modalità di reiterazione degli effetti delle stesse. L'eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, avrebbero implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

L'impatto dell'intervento normativo ricade evidentemente sulle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa e che dunque versano in uno stato di crisi. È altrettanto evidente che i benefici ricadono sui compendi aziendali da cedere.

Ciò, peraltro, si riflette anche sulla collettività, tenuto conto che al compendio aziendale viene garantita la continuità gestionale e quindi la sua permanenza sul mercato.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La misura, di cui all'**articolo 1, commi 5** e **6**, di riduzione dell'IVA dovrebbe avere effetti in particolare sulle PMI che non beneficiano del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in quanto, ad esempio, aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Gli interventi di cui all'**articolo 4**, del decreto-legge in oggetto hanno effetti sulle PMI in quanto soggetti potenzialmente interessati dalla regolarizzazione prevista dalla norma.

Per quanto riguarda **l'articolo 5,** l'impatto specifico va ricercato nel fatto che al compendio viene garantita una continuità di gestione che ne consente la sopravvivenza sul mercato.

B. Effetti sulla concorrenza

Le nuove disposizioni sull'aliquota IVA del gas, di cui all'**articolo 1, commi 5** e **6**, non producono effetti distorsivi della concorrenza in quanto agevolano tutte le somministrazioni di gas.
Inoltre, la disposizione sul gas, essendo di carattere temporaneo, non incentiva l'uso di questa fonte energetica rispetto a quello di altre.

Quanto previsto nell'**articolo 4** non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Anche con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 5,** non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi con riferimento agli-**articoli 1 (commi 5** e **6), 4 e 5.**

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento all'**articolo 1, commi 5 e 6,** i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati: la misura sul gas è compatibile con la disciplina IVA unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento. La medesima aliquota è prevista per il teleriscaldamento.

Anche in relazione all'**articolo 4**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di IRES e IRAP non sono state emanate in attuazione di direttive europee e non hanno superato tali livelli minimi di regolazione.

In relazione, invece, alle previsioni connesse all'IVA e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale l'intervento si è svolto nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Le norme contenute nell'a**rticolo 1, commi 5 e 6** non prevedono disposizioni attuative.

L'**articolo 4** non necessita di provvedimenti di attuazione, in quanto la norma si limita a estendere la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ad ipotesi per le quali, in base alla normativa vigente, tale facoltà resterebbe preclusa. Si rendono pertanto applicabili le disposizioni ordinariamente previste per il ricorso a tale strumento di adempimento spontaneo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'intervento normativo inserito nell'**articolo 5** è stato realizzato attraverso una riduzione alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che l'impresa che acquisisce il compendio aziendale è tenuta a versare.

Ciò incide in modo evidente e significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e della sua efficacia, tenuto conto che la normativa attuale prevede, per quanto concerne l'imposta di registro, la misura proporzionale sulla base delle differenti aliquote applicabili ai diversi beni che compongono il compendio aziendale.

Lo strumento attuativo scelto è il decreto-legge attesa la straordinaria necessità di introdurre norme di sostegno per garantire, fra le altre, la continuità aziendale.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio, per la disposizione **di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,** è effettuato attraverso l'analisi dei dati della spesa per i consumi di gas sostenuta dalle famiglie e delle imprese.

Con riferimento **all'art. 4,** il monitoraggio avverrà tramite gli indicatori individuati al punto 2.2. (numero e entità delle violazioni, commesse dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, in materia di obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oggetto di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro la data del 31 ottobre 2023).
Per quanto riguarda l'**articolo 5**, non si dispone di strumenti per il monitoraggio né per l'elaborazione di dati.

***

Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 3 (*Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La misura agevolativa si colloca nell'ambito delle azioni intraprese dall'Unione europea per promuovere le politiche di decarbonizzazione in linea con il Green Deal europeo e, nel contempo, sostenere la competitività delle imprese particolarmente esposte alla concorrenza internazionale. Come noto, gran parte delle politiche ambientali messe in campo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e in particolare gli interventi per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sono finanziate da prelievi sul consumo di energia elettrica, che non rientrano tra i prelievi ambientali. Si rende pertanto necessario mitigare detti possibili impatti negativi sulla competitività delle politiche per la decarbonizzazione attraverso la riduzione dei costi sostenuti dalle imprese esposte alla concorrenza internazionale e ad alta intensità elettrica per gli oneri generali di sistema della bolletta elettrica destinati alla copertura delle RES.

In tale contesto e con le richiamate finalità, l'intervento normativo è volto a riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di attuazione dell'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"*, al fine di adeguarla alla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito anche "Linee guida" o CEEAG). Infatti, la misura vigente, approvata dalla Commissione europea il 24 maggio 2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

Secondo la nuova disciplina comunitaria, il meccanismo agevolativo introdotto nel 2018 deve essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità in materia di aiuti di Stato.

L'accordo esplicito e incondizionato alle "*opportune misure proposte*" dalla Commissione di adeguamento entro il 31 dicembre 2023 è contenuto nella Comunicazione 2023/C 56/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2023. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del Regolamento UE 2015/1589, *"a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure"*.

L'intervento proposto riveste pertanto carattere di urgenza, tenuto conto dei tempi necessari per gli adempimenti procedurali e tecnici volti ad assicurare gli aiuti già a partire dall'inizio del 1° gennaio 2024 con stabilito dalle Linee guida eurounitarie.

Con l'obiettivo di rendere esecutive le nuove agevolazioni da gennaio 2024, la norma introdotta consente di comprimere i tempi amministrativi e demanda all'ARERA la regolazione operativa della misura.

Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida: ossia, possono accedere alle agevolazioni le imprese che, oltre a rispettare la soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh, operano in uno dei settori agevolabili elencati nell'allegato 1 alla comunicazione della Commissione (in funzione del rischio – alto e medio - di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell'energia elettrica), ovvero aver avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie Linee guida. Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni, a partire dalla medesima, data le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della c.d. clausola di *"grandfathering"*, ossia che non rispettavano i requisiti delle Linee guida previgenti ma che hanno beneficiato pertanto di una clausola di salvaguardia. Le imprese in difficoltà non possono accedere alla misura, come avviene anche per la misura vigente.

È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori inclusi nell'Allegato 1 alle medesime Linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.

Il perimetro dello sconto è posto in continuità con il regime vigente: è pertanto ammesso lo sconto unicamente sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili, ossia sull'elemento denominato A3* della componente Asos; detto vantaggio a favore degli energivori determina un effetto redistributivo dei costi delle RES sugli utenti non agevolati, famiglie e imprese.

La disposizione prevede l'adozione dei livelli di contribuzione maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità, ferma restando la soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le RES fissata in coerenza con la disciplina comunitaria. Sono altresì stabilite possibili maggiorazioni per le imprese a rischio di rilocalizzazione e in *grandfathering* a condizione che coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.

È inoltre prevista una maggiorazione del beneficio a condizione che i beneficiari coprano il 50% del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono CO2.

Rispetto alla misura vigente si segnalano alcuni aspetti innovativi che la norma introduce:

- una significativa semplificazione amministrativa, sia a vantaggio del sistema che delle imprese, attraverso il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese in determinate condizioni;
- l'imposizione ai beneficiari delle agevolazioni dell'effettuazione della diagnosi energetica, già prevista dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (recante *"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"*), nonché l'obbligo ulteriore di adottare una delle seguenti misure: attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di *audit*; ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbono; investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Le verifiche circa il rispetto dei suddetti obblighi sono poste in capo ad ENEA e, in caso di inottemperanza del rispetto dei medesimi obblighi l'impresa è tenuta al rimborso dell'aiuto percepito e potrà ricevere ulteriori aiuti solo dopo il corretto adempimento dell'impegno.

Come detto, all'ARERA è attribuita la definizione della disciplina regolatoria della misura e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'elaborazione dell'elenco annuale dei beneficiari, sulla base delle indicazioni della stessa Autorità.

Inoltre, è esplicitato che l'efficacia delle disposizioni attuative della misura, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità con le previsioni della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

Da ultimo si segnala che è prevista la valutazione *ex post* del regime di agevolazioni in parola ai sensi del capo 5 delle Linee guida da effettuarsi da parte di un soggetto indipendente, individuato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Detta valutazione *ex post* è finalizzata a verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime agevolativo, anche con riferimento alla necessità e all'efficacia della misura alla luce dei suoi obiettivi, e a fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come premesso, l'intervento normativo è volto a riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di attuazione dell'articolo 19 della Legge 167/2017, al fine di adeguarla alla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022. Infatti, la misura vigente, approvata dalla Commissione europea il 24 maggio 2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore. Come detto, secondo il nuovo quadro comunitario, il meccanismo agevolativo introdotto nel 2018 deve essere riformato ed adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità in materia di aiuti di Stato. L'accordo esplicito e incondizionato alle *"opportune misure proposte"* dalla Commissione di adeguamento entro il 31 dicembre 2023 è contenuto nella Comunicazione 2023/C 56/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15 febbraio 2023.

Da un punto di vista più generale, la misura agevolativa si colloca nell'ambito delle azioni intraprese per la decarbonizzazione e nel contempo sostenere la competitività delle imprese particolarmente esposte alla concorrenza internazionale, tenuto conto del fatto che gran parte delle politiche ambientali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e in particolare gli interventi per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sono finanziate da prelievi sul consumo di energia elettrica.

Gli sforzi significativi necessari per raggiungere detti obiettivi e posti a carico degli utenti del servizio elettrico determinano un potenziale impatto negativo sulla competitività dei settori produttivi, principalmente di quelli maggiormente esposti alla concorrenza internazionale e caratterizzati da un elevato costo dell'energia elettrica. In particolare, gli elevati costi per il finanziamento delle politiche per il finanziamento delle fonti di energia rinnovabili comportano il rischio di delocalizzazione delle attività in aree o Paesi dove tali costi non siano sostenuti affatto o non siano con tale intensità. Ne consegue il rischio della sostenibilità nel lungo periodo delle stesse misure ambientali (per il rischio di riduzione della base dei consumi elettrici su cui imporre il prelievo parafiscale), nonché impatti negativi sul processo di elettrificazione dei consumi da parte del sistema produttivo.

La riforma del regime agevolativo vigente, introdotta con la norma in parola, interessa circa 3.800 imprese che operano nei principali settori manifatturieri inclusi nell'allegato 1 alle Linee guida comunitarie, tra cui si segnalano i settori siderurgico, chimico, delle materie plastiche, tessile, etc.

La tabella riporta un confronto del numero dei settori eleggibili secondo le nuove e le vecchie Linee guida.

Riepilogo settori	**N.**
Eleggibili secondo Linee guida 2014	220
Eliminati rispetto a Linee guida 2014	-107
Aggiunti rispetto a Linee guida 2014	+3
Eleggibili nuove Linee guida	**116**

Si allega **(Allegato 1)** l'elenco dei settori inclusi tra quelli agevolabili e quelli che risultano esclusi rispetto al regime vigente.

Sulla base di dati acquisiti con riferimento all'Elenco delle imprese energivore 2023, pubblicato da CSEA, è riportato l'impatto in termini di numero di imprese interessati dalla riforma:

- 3.313 rientrano nei settori eleggibili ai sensi delle nuove Linee guida e potranno beneficiare dell'agevolazione;
- 515 imprese potranno accedere all'agevolazione per effetto del nuovo meccanismo di "*grandfathering*", attraverso una riduzione graduale dell'entità del beneficio fino al 2028; data oltre la quale le imprese non rientranti nei settori indicati nelle nuove Linee guida non potranno più beneficiare delle agevolazioni;
- 326 imprese che stanno attualmente godendo di meccanismi di *grandfathering* non potranno invece più godere del beneficio dal 2024.

Nuove categorie Linee guida CEEAG	numero imprese
box 1	2.744
box 2	569
Grandfathering-2028	515
Subtotale ammessi	**3.828**
Esclusi	326
Totale complessivo	**4.154**

Nota: nel box 1 sono ricomprese le imprese che operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione e nel box 2 quelle dei settori a rischio di rilocalizzazione [1]

[1] Secondo il punto 405 delle CEEAG, gli aiuti possono essere concessi soltanto alle imprese attive:
"...(a) in settori ad alto rischio, per i quali la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è di almeno il 5 %

Si evidenzia che l'introduzione di meccanismi di *"grandfathering"* per le imprese non rientranti nei settori ammissibili secondo le CEEAG, e quindi non più agevolabili a regime, consente a circa 500 imprese di poter continuare a beneficiare delle agevolazioni attraverso l'applicazione una riduzione graduale dell'entità del beneficio fino al 2029; data oltre la quale le imprese non rientranti nei settori indicati nelle nuove Linee guida non potranno più beneficiare delle agevolazioni in parola. Le imprese che attualmente stanno già godendo di meccanismi di *grandfathering* non potranno invece più godere del beneficio dal 2024; si tratta di poco meno di 400 imprese, per alcune delle quali tuttavia la reintroduzione di alcuni settori (finissaggio tessile; fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri; trattamento e rivestimento dei metalli) nelle nuove Linee guida non consente di escludere che potranno ricevere agevolazioni *ex novo*.

Preme sottolineare inoltre l'innovazione introdotta relativa all'imposizione ai beneficiari delle agevolazioni dell'effettuazione della diagnosi energetica, già prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014, nonché l'obbligo ulteriore di adottare una delle seguenti misure: attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di *audit*; ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbono; investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Detti obblighi previsti dalle CEEAG e in parte già introdotti nella legislazione nazionale, sono finalizzati a stimolare il contributo delle imprese agevolate alla decarbonizzazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo principale della misura è di ridurre il costo della fornitura di energia elettrica delle imprese ad elevato consumo di energia elettrica, attraverso una riduzione della componente della bolletta elettrica pagata dalle imprese e destinata alla copertura del costo per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia, mitigando possibili impatti negativi delle politiche per la decarbonizzazione sulla competitività delle imprese. In tal modo si rende sostenibile il costo per il finanziamento di dette fonti a carico dei settori produttivi maggiormente energivori ed esposti alla concorrenza

per ciascun indicatore; *(b) in settori a rischio, per i quali la moltiplicazione dell'intensità degli scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %."*

internazionale, senza compromettere la continuità stessa dell'attività produttiva. Nel medio-lungo termine, riducendo il rischio di rilocalizzazione ovvero di interruzione dell'attività produttiva, si garantisce anche una adeguata base imponibile degli oneri per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Dal momento che la riforma del regime agevolativo vigente, introdotta dalla norma in parola, è finalizzata all'adeguamento della misura al rinnovato quadro comunitario, si è posta particolare attenzione alla conformità delle disposizioni introdotte alle Linee guida comunitarie, tenuto altresì conto del fatto che la norma dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione della Commissione europea ai fini della compatibilità in materia di aiuti di Stato.

Trattandosi di una riforma di un meccanismo vigente il cui obiettivo specifico è quello di sostenere il settore industriale, la disposizione modifica i livelli di contribuzione alle RES adottando i livelli di maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità (ossia del livello del rischio di rilocalizzazione).

La norma stabilisce poi la soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le RES, che deve essere comunque garantita, in coerenza con la disciplina comunitaria. Con la medesima finalità di supporto alle imprese manifatturiere, la norma propone il meccanismo di *grandfathering* già descritto, nonché la possibilità di considerare ammissibili ad agevolazione i settori (non già ricompresi in allegato 1 alle CEEAG), e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori inclusi nell'allegato 1 alle medesime Linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.

Inoltre, in coerenza con i richiamati obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030 la disposizione ha la finalità di stimolare i settori agevolabili a contribuire al processo di decarbonizzazione attraverso l'adozione di interventi volti alla riduzione della propria impronta di carbonio, quali gli interventi per l'efficienza energetica contenuti nelle diagnosi energetiche e la copertura del proprio fabbisogno di energia elettrica con fonti di energia elettrica rinnovabile.

2.2 Indicatori

Come premesso, la misura sarà sottoposta ad una valutazione *ex post* ai sensi del capo 5 delle Linee guida, al fine di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime agevolativo con il quando comunitario, anche con riferimento alla necessità e all'efficacia della misura alla luce dei suoi obiettivi, e a fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza.

Tra gli indicatori che saranno presi in considerazione ai fini della suddetta valutazione *ex post*, in coerenza con gli obiettivi che la misura si pone, si segnalano:

- riduzione del costo dell'approvvigionamento di energia elettrica assoluto e rispetto al valore aggiunto lordo (variazione assoluta e percentuale);
- variazione del costo di produzione rispetto al fatturato (variazione assoluta e percentuale);
- andamento gap di costo dell'energia elettrica rispetto a quello di altri Paesi UE;
- impatto degli aiuti sull'onere compreso nelle bollette dei consumi energetici (variazione del costo degli oneri di sistema);
- variazione dei consumi di energia rinnovabile e della potenza rinnovabile installata dalle imprese beneficiarie.

I suddetti indicatori saranno monitorati dal soggetto valutatore appositamente individuato dal Ministero. La valutazione sarà effettuata in più fasi, come previsto dalla regolazione comunitaria, e prevederà almeno una valutazione intermedia, oltre al rapporto finale che dovrà essere redatto almeno nove mesi prima del termine di validità della misura. La raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori è effettuata con cadenza annuale e sarà utilizzata per monitorare gli effetti della misura in tutto il periodo di applicazione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La norma consente di mitigare i possibili impatti negativi sulla competitività delle politiche per la decarbonizzazione attraverso la riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli oneri generali di sistema della bolletta elettrica destinati alla copertura delle fonti rinnovabili di energia, in sostanziale continuità con il regime vigente.

Nello specifico, la misura comporta una diversa ripartizione degli oneri per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia sostenuti dagli utenti finali del settore elettrico. In sostanza, la riduzione della componente tariffaria a sostegno delle rinnovabili concessa alle imprese energivore comporta una maggiorazione a carico di tutti gli utenti elettrici diversi dagli energivori - famiglie e imprese. Si tratta quindi di un effetto redistributivo dei costi per il finanziamento delle RES e, conseguentemente, il costo della misura è sostenuto da tutti i clienti finali di energia elettrica (domestici e non domestici) soggetti al pagamento della componente a copertura del finanziamento delle RES e diversi dalle imprese agevolate. Ciò premesso, preme rilevare che il costo della misura è sostanzialmente analogo

a quello del regime vigente, determinando pertanto un potenziale impatto incrementale stimato dell'ordine di circa 100 milioni di euro rispetto al regime attuale. Detto impatto si redistribuisce per circa il 25% a carico dei clienti domestici (circa 30 milioni di utenze che rappresentano il 23% dei consumi di energia elettrica nazionali) e il rimante 75% a carico delle imprese non agevolate (si tratta di poco meno di 7 milioni di utenze connesse in bassa tensione – prevalentemente PMI – e 0,1 milioni di utenze in connesse media tensione). Si rinvia inoltre a quanto già riportato al paragrafo 3.2.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Come evidenziato al punto precedente, la misura comporta una diversa ripartizione degli oneri per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia sostenuti dagli utenti finali del settore elettrico.
In sostanza, la riduzione della componente tariffaria a sostegno delle rinnovabili concessa alle imprese energivore comporta una maggiorazione a carico di tutti gli utenti elettrici diversi dagli energivori - famiglie e imprese. Si tratta quindi di un effetto redistributivo dei costi per il finanziamento delle RES e, conseguentemente, il costo della misura è sostenuto da tutti i clienti finali di energia elettrica (domestici e non domestici) soggetti al pagamento della componente a copertura del finanziamento delle RES e diversi dalle imprese agevolate.
In linea generale, non è possibile valutare *ex ante* gli impatti e l'entità dell'aiuto riconosciuto agli aventi diritto in quanto dipende dal livello della componente tariffaria oggetto di agevolazione nonché dal valore aggiunto lordo delle imprese laddove applicabile.
Infatti, l'agevolazione consiste in una riduzione (nei termini di un livello di contribuzione agevolato) applicata ad una componente tariffaria che varia nel tempo in ragione dei costi necessari per finanziare le fonti rinnovabili di energia. Sulla base dei dati storici delle imprese energivore oggetto di agevolazione ai sensi della normativa vigente e del livello attuale della componente tariffaria a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, il costo complessivo della misura è stimato in circa 1400 milioni di euro l'anno, rispetto ai circa 1300 milioni del regime attuale. Si tratta di una stima di impatto basata sul livello massimo di agevolazione ammesso dal quadro comunitario e proposto nella norma e non tiene conto dell'accesso alle possibili maggiorazioni delle agevolazioni, connesse agli interventi per aumentare la copertura dei consumi con energia rinnovabile.

Le analisi effettuate mettono in evidenza che, in linea generale, per le imprese dei settori eleggibili (ossia quelli a più o meno alto rischio rilocalizzazione) si determina un incremento complessivo del beneficio rispetto al regime attuale, mentre le imprese che rientrerebbero nella clausola di *grandfathering* si determinerebbe una riduzione (tra i settori maggiormente impattati si segnalano: alimentari, trattamento rifiuti, fabbricazione prodotti in metallo).

Le agevolazioni rispettano i limiti stabiliti nelle richiamate Linee guida della Commissione europea e non sono previsti ulteriori oneri informativi.

Tenuto conto di quanto premesso, si rappresenta nelle tabelle che seguono una stima di massima del potenziale impatto redistributivo tra i macro-settori (NACE 2 cifre) della riforma proposta rispetto al regime vigente (la stima è effettuata sulla base dei dati a disposizione riferiti all'elenco energivori 2023 pubblicato da CSEA).

Codice (2cifre)	Settori NACE eleggibili (box 1 e box 2) secondo nuove linee guida accorpati per macro settore	num. imprese	Agevolaz attuali (M€)	Agevolaz nuove (M€)
06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	1	0,1	0,1
08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	45	2,7	3,7
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	391	51,8	63,7
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	53	8,6	10,0
13	INDUSTRIE TESSILI	298	29,4	38,3
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	20	2,4	3,0
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	15	0,7	1,0
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONI	71	23,4	25,7
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	135	31,3	36,0
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	11	15,0	17,9
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	231	211,8	229,3
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	45	8,4	15,1
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	916	120,0	154,4
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	327	125,1	157,5
24	METALLURGIA	411	504,5	526,8
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	243	33,4	53,8
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; ELETTROMEDICALI, etc.	23	9,5	17,6
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO I	32	13,1	15,9
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.	16	2,1	3,9
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	28	4,8	7,6
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	0,2	0,3
Totale complessivo		**3.313**	**1.198,1**	**1.381,8**

Codice (2cifre)	Settori NACE non eleggibili secondo nuove linee guida (grandfathering-2028 e esclusi) accorpati per macro settore	num. imprese	Agevolaz attuali (MC)	Agevolaz nuove (MC)
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	1	0,14	0,00
08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	10	0,42	0,35
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	145	14,35	9,50
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	10	0,82	0,70
13	INDUSTRIE TESSILI	11	0,88	0,31
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	2	0,09	0,04
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	2	0,23	0,00
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE	10	1,26	0,84
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	22	4,67	2,91
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	41	4,47	0,12
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	18	2,29	0,88
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	35	4,29	0,81
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	39	4,20	1,83
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	83	13,77	10,10
24	METALLURGIA	73	6,48	6,77
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	114	11,51	2,25
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMED	7	0,42	0,11
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO N	3	0,18	0,00
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.	26	4,87	3,69
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	2	0,59	0,00
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	0,29	0,06
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	22	3,44	1,23
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	26	1,59	0,67
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	4	0,44	0,00
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	1	27,14	0,00
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	129	14,85	14,37
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	1	0,06	0,00
Totale complessivo		841	123,75	57,55

Dal punto di vista amministrativo, la misura introduce una semplificazione connessa al superamento del regime di agevolazioni per scaglioni in funzione dell'intensità elettrica delle imprese (determinata rispetto al valore aggiunto - 4 classi - e rispetto al fatturato – 3 classi) a favore di un valore unico per tutte le imprese in determinate condizioni di ammissibilità. Ciò comporta una semplificazione nella gestione delle agevolazioni da parte della CSEA e dei fornitori di energia elettrica in qualità di soggetti che applicano le aliquote degli oneri di sistema nella bolletta elettrica dei clienti. Si evidenzia che la disciplina introdotta non aumenta gli oneri informativi a carico delle imprese beneficiarie, in quanto la presentazione delle istanze di accesso al regime agevolativo avviene, in continuità del regime vigente, attraverso un portale informatico gestito dalla CSEA.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Ai fini dell'attuazione della misura è prevista l'adozione delle disposizioni regolatorie da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – atte a definire, tra l'altro, le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle imprese, il riconoscimento del beneficio, per la verifica del possesso dei requisiti e l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore e per la copertura dei costi di gestione della misura. Nel merito si tratta di un aggiornamento e adeguamento di quanto già applicato ai fine del regime agevolativo vigente.

È inoltre prevista l'adozione di:

- un decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica per l'individuazione delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento degli obblighi della diagnosi energetica e di riduzione dell'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, secondo le diverse modalità previste dalla legge.
- un decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con cui sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione alle agevolazioni del settore o del sotto-settore, ai sensi del punto 406 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

4.2 Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio, si prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA – elabori e trasmetta annualmente al Ministero e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni. Ciò consentirà di poter conoscere l'andamento delle agevolazioni sia con riferimento alle imprese beneficiarie (per settore, dimensione, etc.) che ai costi, nonché circa le eventuali criticità emerse nella gestione del regime.

Da ultimo, come già premesso, la misura sarà sottoposta ad una valutazione *ex post* ai sensi delle Linee guida, al fine di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime agevolativo con il quando comunitario, anche con riferimento alla necessità e all'efficacia della misura alla luce dei suoi obiettivi, e a fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza.

Il monitoraggio sarà svolto da un soggetto valutatore indipendente individuato dal Ministero. La valutazione sarà effettuata in più fasi, come previsto dalla regolazione comunitaria, e prevederà almeno una valutazione intermedia, oltre al rapporto finale che dovrà essere redatto almeno nove mesi prima del termine di validità della misura. La raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori è effettuata con cadenza annuale e i dati acquisiti potranno essere utilizzati per monitorare gli effetti della misura lungo tutto il periodo di applicazione.

Di seguito si riporta Allegato 1.

Allegato 1 (Cfr. Sez. 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE)

ATECO Settori di nuova introduzione

1330 Finissaggio dei tessili

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

ATECO Settori esclusi

610 Estrazione di petrolio greggio

812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

1013 Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)

1083 Lavorazione del tè e del caffè

1084 Produzione di condimenti e spezie

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

1102 Produzione di vini da uve

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

1105 Fabbricazione di birra

1200 Produzione di tabacchi

1392 Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

1412 Confezione di indumenti da lavoro

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno

1414 Confezione di biancheria intima

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420 Confezione di articoli in pelliccia

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520 Fabbricazione di calzature

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno

1721 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria

2020 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici

2053 Fabbricazione di oli essenziali

2120 Fabbricazione di preparati farmaceutici

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre

2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

2441 Produzione di metalli preziosi

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530 Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

2540 Fabbricazione di armi e munizioni

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere

2573 Fabbricazione di utensileria

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

2612 Fabbricazione di schede elettroniche integrate

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

2652 Fabbricazione di orologi

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

2680 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751 Fabbricazione di elettrodomestici

2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2811 Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2821 Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie

2822 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2841 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma

2899 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

2910 Fabbricazione di autoveicoli

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3101 Fabbricazione di mobili per uffici e negozi

3102 Fabbricazione di mobili per cucina

3103 Fabbricazione di materassi

3109 Fabbricazione di altri mobili

3211 Conio di monete

3212 Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220 Fabbricazione di strumenti musicali

3230 Fabbricazione di articoli sportivi

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

3291 Fabbricazione di scope es spazzole

3299 Altre industrie manifatturiere n.c.a.

3832 Recupero dei materiali selezionati

ATECO Settori in box 1

510 Estrazione di antracite

620 Estrazione di gas naturale

710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia

891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

893 Estrazione di sale

899 Altre attività estrattive n.c.a.

1020 Lavorazione e conservazione di pesci, crostacei e molluschi

1031 Lavorazione e conservazione di patate

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039 Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

1041 Produzione di oli e grassi

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1081 Produzione di zucchero

1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1104 Produzione di altre bevande fermentate, non distillate

1106 Fabbricazione di malto

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili

1320 Tessitura

1330 Finissaggio dei tessili

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

1396 Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

1411 Confezione di abbigliamento in pelle

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1610 Taglio e piallatura del legno

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622 Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

1629 Fabbricazione di altri prodotti di legno; fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio

1711 Fabbricazione di pasta-carta

1712 Fabbricazione di carta e di cartone

1722 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

1724 Fabbricazione di carta da parati

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011 Fabbricazione di gas industriali

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2059 Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311 Fabbricazione di vetro piano

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313 Fabbricazione di vetro cavo

2314 Fabbricazione di fibre di vetro

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico

2349 Fabbricazione di altri prodotti ceramici

2351 Produzione di cemento

2391 Fabbricazione di prodotti abrasivi

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

2410 Attività siderurgiche

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

2431 Stiratura a freddo di barre

2432 Laminazione a freddo di nastri

2434 Trafilatura a freddo

2442 Produzione di alluminio

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno

2444 Produzione di rame

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi

2446 Trattamento dei combustibili nucleari

2451 Fusione di ghisa

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria

2611 Fabbricazione di componenti elettronici

2720 Fabbricazione di batterie e accumulatori

2731 Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

3091 Fabbricazione di motocicli

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

ATECO Settori in box 2

1011 Lavorazione e conservazione di carne

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051 Lavorazione del latte e produzione di latticini

1061 Lavorazione delle granaglie

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1085 Produzione di pasti e piatti preparati

1089 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

1091 Fabbricazione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

1092 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici

1107 Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1729 Fabbricazione di altri articoli in carta e cartone

2051 Fabbricazione di esplosivi

2052 Fabbricazione di colle

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2352 Produzione di calce e gesso

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2452 Fusione d'acciaio

2453 Fusione di metalli leggeri

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli.